

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2380 DEL 30/12/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON “ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA APC” DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2417/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Associazione di Psicologia Cognitiva APC, codice MUR n. 003, con sede legale a Roma, Via Libia n. 25, riconosciuta con D.M. del 31.12.1993 per la sede centrale di Roma e con D.M. del 26.06.2002 per le sedi periferiche di Verona e Lecce, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della Convenzione, in scadenza nel corrente mese, per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 56/89;

A tal proposito, si prende atto che:

l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato, infine, l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare la Convenzione con l’Associazione di Psicologia Cognitiva APC, come nelle premesse indicato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA" di Roma, codice MUR 003, di seguito denominato "Soggetto promotore", con sede legale in Roma, Viale Libia, 25, codice fiscale e partita IVA 04140661002, nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Francesco Mancini, nato a Roma il 03/01/1951

E

L' AZIENDA ULSS 8 "BERICA", di seguito denominata "Soggetto ospitante", con sede legale a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto il 20/02/1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/19889 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti, nel numero massimo di 3 (tre) allievi per periodi di tirocinio contemporanei, previa disponibilità del Soggetto ospitante e con modalità che saranno concordate tra i Responsabili dei Servizi e gli organi del Soggetto ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal Soggetto promotore e del tutore indicato dal Soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture del Soggetto ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

ART. 4

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link: <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/Modulo-frequenza-Specializzandi-Psicoterapia.pdf> , così come previsto dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e sue s.m.i.;

3. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

Il Soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale dalla Scuola con Autorizzazione Agenzia delle Entrate sede Roma 4 n.51 del 19/12/2016.

Art. 8

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Rappresentante Legale
Istituto "Associazione
di Psicologia Cognitiva"

Prof. Francesco Mancini

Direttore Generale
Azienda Ulss 8 Berica

Dott.ssa Patrizia Simionato